APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO

# Art. 16 (Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera)

*Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.*

Abrogato dal 9 maggio 2025 · versione 3

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione delle Convenzioni stipulate in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 24 febbraio 1940, relative al traffico di frontiera ed alla repressione del contrabbando |
| Estremi | Legge 30 maggio 1940, n. 835 |
| Partizione | Convenzione italo germanica per il traffico di frontiera |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-stipulate-in-roma-fra-l-italia-e-la/convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art-16

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it